

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

(emanato con D.R. n. 923 - 2016, prot. n. 19731 – I/3 del 14.07.2016)

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le procedure di chiamata diretta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato in attuazione dell'art. 1, comma 9, della L. 4 novembre 2005, n. 230 e s.m.i., nel rispetto della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005, n. 251, e del Codice Etico dell'Università di Foggia.
2. I termini relativi a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

ART. 2 (RICHIESTE DEI DIPARTIMENTI)

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale di Ateneo e nel rispetto dell'apposito regolamento, presenta una proposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore a tempo determinato.
2. Nella richiesta del Dipartimento sono indicati per ciascun posto:
 - a) una delle seguenti modalità di copertura:
 - 1.chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
 - 2.chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
 - 3.chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
 - 4.chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 4 novembre 2005, n. 230 e s.m.i.;
 - b) la fascia di inquadramento;
 - c) il settore concorsuale e, eventualmente, uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;
 - e) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché le funzioni assistenziali richieste, sentito il parere del Consiglio della Facoltà di Medicina.
 - f) il trattamento economico ai sensi dell'art. 8 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e le modalità di copertura finanziaria della proposta.
3. Per le modalità di copertura di cui al comma 2, lett. a) n. 1, 2 e 3 la richiesta del Dipartimento indica:
 - a) i criteri generali di valutazione ai quali la Commissione dovrà attenersi nel valutare i candidati secondo quanto previsto dalle diverse modalità di copertura;
 - b) l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
 - c) il numero massimo di pubblicazioni da sottoporre all'esame della Commissione, che non potrà essere inferiore a dodici.
4. La copertura per chiamata diretta o per chiara fama, di cui al precedente comma 2, lett. a) n. 4, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 18, COMMA 1, L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240

ART. 3 (BANDO)

1. Il bando è pubblicato sul sito di Ateneo. La procedura selettiva è pubblicizzata, altresì, sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il bando indica:

- a) la fascia di inquadramento del posto messo a concorso;
- b) il settore concorsuale e, eventualmente, uno o più settori scientifico-disciplinari del posto messo a concorso;
- c) il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) le funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;
- e) nel caso di posto per il quale sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il riferimento alle competenze cliniche richieste;
- f) il trattamento economico e previdenziale;
- g) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo;
- h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati potranno presentare;
- j) la lingua straniera nella quale effettuare l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
- k) i criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi nella valutazione dei candidati;
- l) la richiesta di una autocertificazione relativa alla assenza di cause di esclusione dalla procedura selettiva di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) della L. n. 240 del 30 dicembre 2010.

3. Il bando può prevedere, in alternativa alla trasmissione cartacea, l'utilizzo di una procedura per la trasmissione telematica della domanda di partecipazione, nonché dei titoli e delle pubblicazioni, attraverso pec.

ART. 4 (PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA)

1. Fatta salva la possibilità di bandire la procedura riservata ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, possono partecipare alla procedura selettiva:

- a) i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura selettiva, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime;
- b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L. 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la selezione, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la selezione;
- d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Non possono partecipare alla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 5 (COMMISSIONE GIUDICATRICE)

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento, che ha richiesto la copertura del posto.

2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, di cui almeno due sono esterni all'Università di Foggia. Di norma, nella Commissione dovrà essere garantita la presenza di componenti di differente genere.

3. Il Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto designa un componente della Commissione giudicatrice e predisporre una lista di quattro commissari esterni all'Università di Foggia. Fra questi saranno estratti a sorte gli altri due componenti che completano la Commissione. Il sorteggio verrà effettuato dal Rettore alla presenza di un Pro-Rettore o altro professore e del suo esito sarà redatto apposito verbale.

4. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, ove indicato, oppure nel settore concorsuale, oppure nel settore macroconcorsuale. I componenti della Commissione eventualmente provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della procedura.

5. I componenti della Commissione devono essere in possesso della qualificazione scientifica necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei predetti requisiti di qualificazione scientifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'indizione della procedura selettiva. In tale seconda ipotesi, l'aspirante commissario renderà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso di tali requisiti alla suddetta data, facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR. L'Università potrà verificare, anche d'ufficio, il possesso dei predetti requisiti.

5-bis. Le disposizioni, di cui al comma 5, si applicano anche alle procedure in corso alla data di emanazione del decreto rettorale di modifica del regolamento, fatti salvi i provvedimenti di nomina dei commissari già adottati alla predetta data.

6. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del dell'art. 6, comma 7, della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

7. La nomina della Commissione è resa pubblica per via telematica sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine di quindici giorni per l'eventuale ricusazione dei componenti.

8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

9. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

10. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

11. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, secondo quanto previsto dal Regolamento delle missioni dell'Università di Foggia.

ART. 6 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA)

1. La Commissione valuta il *curriculum*, l'attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, l'attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti), i compiti istituzionali e, ove richieste, le competenze linguistiche e le attività assistenziali dei candidati sulla base dei criteri che ha predeterminato nel rispetto di quelli generali stabiliti dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del presente Regolamento. La Commissione non tiene conto dei periodi, purché adeguatamente documentati dai candidati, di sospensione del rapporto di lavoro e di altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio e di ricerca. La Commissione è tenuta a valutare specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca, di didattica ed eventualmente assistenziali, indicate dal bando di concorso.

2. La Commissione individua i candidati qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto secondo le indicazioni individuate nel bando stesso, con deliberazione assunta a maggioranza.

ART. 7 (CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso tale termine, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei singoli componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, assegnando un nuovo termine improrogabile di quarantacinque giorni per la conclusione dei lavori.

2. Il Rettore, entro venti giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione al Responsabile del procedimento, verificata la legittimità degli atti, li approva con decreto.

3. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

4. Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.

5. Tutti i verbali redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo.

ART. 8 (PROPOSTA DI CHIAMATA)

1. All'esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, di norma entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata di uno dei candidati tra quelli selezionati dalla Commissione, purché non ricorrano le condizioni di incompatibilità, di cui all'art. 2 del Codice Etico dell'Università di Foggia ovvero delibera di non procedere ad alcuna chiamata.

2. La formulazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento è adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia in conformità con la vigente normativa.

3. Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

ART. 9 (DELIBERA DI CHIAMATA)

1. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità, di cui all'art. 2, co. 1, *lett. b)*, della legge n. 240/2010, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.

3. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata, concedendo un termine di trenta giorni per provvedere alla relativa deliberazione. Nel caso in cui, decorso il predetto termine, il Dipartimento non si pronunci sulla richiesta di riesame o confermi la proposta di chiamata deliberata in precedenza, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata.

TITOLO III COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA EX ART. 24, COMMA 5, L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240

ART. 10 (DELIBERAZIONE E PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. Dopo l'approvazione della proposta, di cui all'articolo 2, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare di contratto da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della L. 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato nel corso del terzo anno di contratto.

2. Qualora il ricercatore non sia in possesso della abilitazione scientifica nazionale nel termine di cui al comma 1, ma la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.

3. Della procedura valutativa è data comunicazione sul sito dell'Ateneo.

ART. 11 (SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. La valutazione del candidato è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore secondo le norme di cui all'articolo 5 del titolo II del presente Regolamento.

2. La Commissione valuta l'attività di ricerca e le pubblicazioni, l'attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti), i compiti istituzionali, e, ove richieste, le competenze linguistiche e le attività assistenziali dei candidati sulla base dei criteri che ha predeterminato, nel rispetto di quelli generali stabiliti dal Dipartimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del presente Regolamento, e alla luce dei criteri fissati dal D.M. n. 344 del 4 agosto 2011. La Commissione non tiene conto dei periodi, adeguatamente documentati dai candidati, di sospensione del rapporto di lavoro e di altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio e di ricerca.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione della valutazione per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso tale termine, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei singoli componenti cui siano imputabili le cause del ritardo,

con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, assegnando un nuovo termine improrogabile di trenta giorni per la conclusione dei lavori.

4. Il Rettore, entro venti giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione al Responsabile del procedimento, verificata la legittimità degli atti, li approva con decreto

5. Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.

6. Tutti i verbali redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo.

7. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina nel ruolo di professore di seconda fascia del candidato positivamente valutato.

TITOLO IV COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA EX ART. 24, COMMA 6, L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240

ART. 12 (PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. Dopo l'approvazione della proposta, di cui all'articolo 2, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, si avvia la procedura valutativa mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo di un avviso nel quale sono indicati per ciascun posto:

a) la fascia di inquadramento;

b) il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;

c) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo;

d) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati potranno presentare;

e) la lingua straniera nella quale effettuare l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;

f) gli eventuali criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi nella valutazione dei candidati;

g) eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica e di attività assistenziale, ritenuti necessari per i posti dei quali è stata richiesta la copertura.

ART. 13 (PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale e le funzioni oggetto della procedura.

2. Alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale e le funzioni oggetto della procedura.

3. Non possono partecipare alla procedura valutativa coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 14 (SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. La valutazione è svolta da una Commissione nominata dal Rettore secondo le norme di cui all'art. 5 del titolo II del presente Regolamento.

2. La Commissione valuta il *curriculum*, l'attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, l'attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti), i compiti istituzionali e, ove richieste, le competenze linguistiche e le attività assistenziali dei candidati sulla base dei criteri che ha predeterminato nel rispetto di quelli generali stabiliti dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, *lett. a)* del presente Regolamento. La Commissione non tiene conto dei periodi, purché adeguatamente documentati dai candidati, di sospensione del rapporto di lavoro e di altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio e di ricerca. La Commissione è tenuta a valutare specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca, di didattica ed eventualmente assistenziali, indicate dal bando di concorso.

3. La Commissione individua i candidati qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto secondo le indicazioni individuate nel bando stesso, con deliberazione assunta a maggioranza.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione della valutazione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso tale termine, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei singoli componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, assegnando un nuovo termine improrogabile di trenta giorni per la conclusione dei lavori.
5. Il Rettore, entro venti giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione al Responsabile del procedimento, verificata la legittimità degli atti, li approva con decreto.
6. Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.
7. Tutti i verbali redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo.
8. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia del candidato chiamato.

ART. 15 (PROPOSTA DI CHIAMATA)

1. All'esito della procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, di norma entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata di uno dei candidati tra quelli selezionati dalla Commissione, purché non ricorrano le condizioni di incompatibilità, di cui all'art. 2 del Codice Etico dell'Università di Foggia ovvero delibera di non procedere ad alcuna chiamata.
2. La formulazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento è adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia in conformità con la vigente normativa.
3. Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

ART. 16 (DELIBERA DI CHIAMATA)

1. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità, di cui all'art. 2, co. 1, *lett. b)*, della legge n. 240/2010, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.
3. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata, concedendo un termine di trenta giorni per provvedere alla relativa deliberazione. Nel caso in cui, decorso il predetto termine, il Dipartimento non si pronunci sulla richiesta di riesame o confermi la proposta di chiamata deliberata in precedenza, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata.

TITOLO V COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA EX ART. 1, COMMA 9, L. 4 NOVEMBRE 2005, N. 230 E S.M.I.

ART. 17 (COPERTURA DEI POSTI)

1. La chiamata diretta di studiosi è finalizzata alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore a tempo determinato.
2. La chiamata diretta di studiosi di chiara fama è finalizzata alla copertura di posti di professore di prima fascia.

ART. 18 (DESTINATARI DELLA CHIAMATA)

1. Possono essere destinatari di chiamata diretta:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente al posto per il quale è proposta la chiamata in istituzioni universitarie o di ricerca estere;

b) studiosi che abbiano già svolto, per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università nell'ambito del programma rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;

c) studiosi che siano risultati vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università;

d) studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica.

2. Destinatari di chiamata per chiara fama sono eminenti studiosi dal cui curriculum emergano caratteristiche di eccellenza nel campo della ricerca scientifica internazionale, superiori a quelle comunemente previste per le procedure di chiamata di professori di prima fascia.

3. Non possono essere destinatari di chiamata diretta o di chiamata per chiara fama coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 19 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA)

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, formula specifica proposta, corredata del curriculum dello studioso, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione per la copertura di posti di cui all'art. 17, comma 1, del presente Regolamento.

2. Nella richiesta del Dipartimento, oltre ai contenuti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento dovranno essere indicate le motivazioni relative alla scelta dello studioso.

3. Dopo l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, la proposta è trasmessa al Ministero dell'Istruzione e dell'Università.

4. In seguito all'approvazione del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, il Rettore, con proprio decreto, dispone l'assunzione dello studioso.

5. L'assunzione di personale di cui al presente articolo comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico con i professori di prima e seconda fascia e di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato con i ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, *lett. a) e b)*, dell'art. 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 20 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA PER CHIARA FAMA)

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, formula specifica proposta, corredata del curriculum dello studioso, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione per la eventuale copertura di posti di professore di prima fascia.

2. Nella richiesta del Dipartimento, oltre ai contenuti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento dovranno essere indicate le motivazioni relative alla scelta dello studioso.

3. Dopo l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, la proposta è trasmessa al Ministero dell'Istruzione e dell'Università.

4. In seguito all'approvazione del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina dello studioso a professore prima fascia e determina la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

TITOLO VI – DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Art. 21 (Norme finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale e si applica anche alle procedure in corso alla data di emanazione del decreto rettorale di modifica del regolamento, fatti salvi i provvedimenti di nomina dei commissari già adottati alla predetta data.

2. Gli atti relativi alle procedure disciplinate dal presente Regolamento rimarranno visibili sul sito web di Ateneo per un periodo di un anno dalla data della loro pubblicazione.

3. La copertura mediante procedura valutativa ex art. 24, comma 6, della L. 30 dicembre 2010, n. 240 può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della L. 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni, di cui alla previgente normativa. Per tali chiamate e limitatamente a esse continuerà, pertanto, ad applicarsi il Regolamento emanato con D.R. n. 685 del 30/04/2001.